

**TRIBUNALE DI LIVORNO***Ufficio procedure concorsuali*

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai,

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al n. 125-1//2024

R.G. presentata da

letta la relazione redatta dal gestore della crisi ed esaminati gli atti allegati

ha emesso il seguente

**DECRETO**

1.  ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede di mettere a disposizione dei creditori la somma complessiva di €. 135.538,00 come di seguito dettagliata:

€. 12.000,00 che sarà richiesta al datore di lavoro quale anticipo sul TFR, previa autorizzazione del Tribunale allo stesso datore di lavoro in quanto somma vincolata da contratto di cessione del quinto dello stipendio in favore di IBL banca e IBL family;

€. 2.744,00 che sarà ricavata dalla vendita di alcuni oggetti d'oro ereditati a seguito della morte del marito;

€. 30.000,00 che sarà ricavata dallo stipendio in 60 rate mensili;

€. 90.794,00 che sarà ricavata dalla pensione di reversibilità del marito e in parte dallo stipendio mensile per continuare a pagare regolarmente la rata del mutuo sull'abitazione fino al 31 dicembre 2037.

La proposta prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, il pagamento dei chirografari nella misura del 4,28%

Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 60 mesi, con le risorse reddituali sopra indicate.

La proposta e il piano si profilano ammissibili per le ragioni di seguito esposte.

2. La proponente è un consumatore non svolgendo attività d'impresa (e avendola svolta solo per due mesi nell'autunno 2011).

Svolge attività di lavoro dipendente, con reddito mensile netto di circa euro 1.850, oltre assegno unico per la figlia minore di € 233,50 e la pensione di reversibilità del marito per € 580,76 al mese.

La soglia di povertà assoluta (per sé, la figlia minore – peraltro attualmente affidata ai servizi sociali) e il figlio diciannovenne ma non ancora completamente autosufficiente, avendo avuto da poco un contratto di lavoro per tre mesi, ammonta a € 2.362,50 (se si considera la figlia minore come convivente) o € 2.077,77 (senza la figlia) che, però, diventano € 2.351, se si aggiungono le spese mensili per andarla a trovare e il contributo versato alla casa-famiglia in cui la figlia si trova.

La ricorrente è proprietaria dei seguenti beni:

- appartamento per civile abitazione ubicato a Livorno in via Carlo Bini n. 5 piano S1-T, identificata al catasto fabbricati al foglio 96, particella 1440, sub 616, cat A2, classe 3, consistenza 3,5 vani, mq 79; garage ubicato a Livorno in via Carlo Bini n. 5 piano T, identificato al catasto fabbricati al foglio 96, particella 1440, sub 619, cat C6, classe 2, consistenza, mq 11. Detti immobili appartengono alla ricorrente in ragione di 4/6 (quattro sest) di cui 3/6 per acquisto originario e 1/6 derivato dall'eredità del marito. La parte residua pari a 2/6, appartiene ai figli in ragione di 1/6 ciascuno, in quanto provento dell'eredità paterna. I beni sono gravati da ipoteca a garanzia un mutuo fondiario contratto dal sig. [ ] con garanzia della Sig.ra [ ] quale terzo datore di ipoteca. Il debito per capitale residuo è di €. 89.231,68 al 30/09/2024, come da estratto conto prodotto e risulta superiore al possibile valore di realizzo del bene stesso, sulla base della perizia geom. Falai in atti.

Per tale ragione l'immobile non riveste valore per i creditori, ma è vitale per la debitrice e la famiglia e dunque la debitrice propone di estinguere il relativo debito mediante pagamento rateale da proseguire in base agli originari accordi assunti in fase di stipula del mutuo stesso.

- quota di 1/6 di appartamento per civile abitazione situato in Livorno, via A. Pieroni 27 piano 5, identificata al catasto fabbricati al foglio 94, particella 1808, sub 617, cat A2, classe 3, consistenza 4 vani, mq 91.

Detto immobile era di proprietà del sig. [ ] marito della ricorrente, in ragione di 1/2 e le è pervenuto in eredità in ragione di 1/6 a seguito della morte del marito, il 19/10/2022. La parte residua pari a 5/6, appartiene ai figli in ragione di 1/6 ciascuno, in quanto provento dell'eredità paterna ed al cognato, sig. [ ] in ragione di 3/6 (tre sest). L'immobile è in buone condizioni ed è stato valutato nella somma di €. 114.000,00 tale valutazione, tuttavia, non tiene conto di eventuali irregolarità che ne potrebbero diminuire il valore.

- Hyundai i 10 del 2009 con 85.000 km (targa GH028RZ immatricolata in Slovacchia e reimmatricolata in Italia nel 2022).

Il valore di mercato di auto di quel tipo è compreso tra €. 1.500 e €. 5.900, come stimato dal sottoscritto gestore sulla base di una ricerca effettuata su internet ed in particolare sui siti Subito.it. e Autoscout 24. Tuttavia, l'auto della ricorrente necessita di alcuni interventi quali la sostituzione dei dischi dei freni e lavori di carrozzeria per cui il gestore della crisi ritiene di poter attribuire un valore di €. 2.000,00 vicino al minimo.

- quota di 1/6 di gioielli preziosi appartenuti alla suocera, ereditati a seguito del decesso del marito. Si tratta di pochi oggetti che sono stati periziati ai fini della valutazione, da parte del Dott. Tavella, esperto gemmologo, già direttore del banco dei pegni di Pisa. Il valore dei beni è di €. 16.000, valutato al prezzo del possibile realizzo. trattandosi principalmente di oggetti in oro, si ritiene facilmente realizzabile.

- 2 conti correnti su cui vengono accreditati gli emolumenti percepiti e di saldo minimo.

- credito per TFR, ad oggi stimato in €. 39.937,00 (al 31/12/2023) che corrisponde alla cifra netta di circa €. 27.900,00 (70%).

La situazione reddituale, al netto delle somme occorrenti per il proprio mantenimento, non consente alla ricorrente di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte per circa euro 240.000.

3. La proposta è corredata della documentazione prescritta dall'art. 67, 2° co. CCII, e, in specie: dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle rispettive cause di prelazione e degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; dell'indicazione delle somme occorrenti per il mantenimento.

4. Alla proposta è allegata la relazione del Gestore della Crisi Avv. Nicola Minervini, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere a quelle assunte; la valutazione, positivamente espressa, circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza; l'indicazione dei presumibili costi della procedura (*sub specie* di computo dei compensi dovuti allo stesso gestore della crisi).

La relazione dell'OCC contiene, altresì, il vaglio critico circa la diligente valutazione del merito creditizio ad opera dei soggetti finanziatori.

5. Non risulta che la debitrice, nei cinque anni precedenti alla proposizione della domanda, sia stata esdebitata né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione.

6. Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*. A tal fine va premesso che non risulta che la debitrice abbia condotto uno stile di vita *sproporzionato* rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito da una c.d. "truffa sentimentale": nel mese di Dicembre 2019, in fase di separazione dal marito e in uno stato psichico di forte turbamento, la Sig.ra [ ] stringeva contatti su Facebook con tale [ ], sedicente medico statunitense impiegato in Siria nell'esercito americano.

L'amicizia nata su Facebook tra la Sig.ra [ ] e il Sig. [ ] sfociava in una serrata corrispondenza WhatsApp e in una relazione sentimentale che induceva l'odierna ricorrente a vedere un futuro sereno con il Sig. [ ]

Purtroppo, la Sig.ra [ ] non si rendeva conto di essere stata adescata ai fini di una "truffa sentimentale": ben presto, infatti, il Sig. Richard iniziava a chiedere alla Sig.ra [ ] somme di denaro sempre maggiori, prima per l'acquisto del biglietto aereo per recarsi da lei, poi per riscattare un prematuro congedo pensionistico dall'Esercito americano al fine di trasferirsi con lei in Italia, sempre corredando le richieste con promesse di restituzione del denaro e di una vita insieme.

In conseguenza alle pressanti richieste, la Sig.ra [ ] versava al truffatore digitale la somma complessiva di €. 122.300,00 a mezzo di 17 bonifici bancari. La ricorrente si rendeva conto solo nel mese di Agosto 2020 della situazione e denunciava l'accaduto alla Polizia di Stato.

A ciò si aggiunge la fragilità psicologica della ricorrente, dovuta certamente alle tragedie familiari (morte del marito e della seconda figlia) che ha dovuto subire.

Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo

regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

7. La ricorrente ha dato atto delle cessioni del quinto dello stipendio e del TFR in favore di IBL banca e IBL family e ha chiesto che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l'ammissione della proposta.

**P. Q. M.**

**Dichiara** ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di   
 e, per l'effetto, ne dispone:

- la pubblicazione, emendati dei dati sensibili del debitore e dei dati personali e sensibili di soggetti diversi, nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del Gestore della Crisi il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dal Tribunale e visionabile sul sito del tribunale;
- la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dall'emissione del presente decreto, a cura del Gestore della Crisi.

**Dispone:**

il divieto d'intraprendere, fino alla conclusione del procedimento, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di

**Dispone che il gestore della crisi:**

- con apposita nota di accompagnamento da comunicare ai creditori unitamente al presente decreto: 1) indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 2) inviti i

creditori a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata avvertendoli che, in mancanza, le future comunicazioni saranno effettuate in cancelleria; 3) precisi che entro 20 gg dalla ricezione del decreto potranno presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

- decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione a tutti i creditori del presente decreto, con apposita relazione da depositarsi in PCT entro i successivi 10 gg, previamente sentito il debitore, riferisca a questo giudice in merito alle osservazioni ricevute proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Livorno il 07/10/2024.

IL GIUDICE  
*dott. Gianmarco Marinai*